

Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro e previdenza – Giudice Dr. Giovanni Favi – sent. 8 febbraio 2017

Lavoro (rapporto di) - Competenza per territorio - Domande dirette alla costituzione del rapporto e all'annullamento del licenziamento - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla competenza.

Art. 409 c.p.c.

Art. 413 c.p.c.

Art. 33 c.p.c.

Nelle controversie disciplinate dall'art. 409 c.p.c., ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente, devono ritenersi inderogabili solo i criteri posti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 413 c.p.c., con conseguenziale divieto di applicazione dell'art. 33 c.p.c..

Tuttavia, fuori dai predetti casi, in presenza di domande connesse, qualora la competenza per territorio debba essere individuata facendo ricorso al criterio sussidiario dettato dal penultimo comma dell'art. 413 c.p.c., non sussiste alcun divieto di applicazione dell'art. 33 c.p.c..

Pertanto per la individuazione della competenza territoriale in cause connesse, il ricorrente può legittimamente adire contemporaneamente il medesimo giudice, facendo riferimento ai presupposti individuabili in entrambi i giudizi (Nel caso di specie nell'ambito di un passaggio di cantiere, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno dei resistenti, ritenendo l'oggetto del contendere costituito, oltre che da una domanda contenente un diritto all'assunzione, anche da un'ulteriore richiesta di illegittimità di una clausola di gradimento, con consequenziali istanze risarcitorie).